

REGOLAMENTO DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI - ENTI NO PROFIT

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30/09/2010 esecutiva dal 30/09/2010

Articolo 1 - Finalità

1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 29 dello Statuto , è istituito presso il Comune il Registro delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione e le libere forme associative esistenti nel Comune di Torre de' Passeri ivi comprese le sezioni locali delle Associazioni a rilevanza sovra comunale che operano sul territorio di Torre de' Passeri.

Articolo 2 - Requisiti

1. Qualsiasi associazione, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione nel Registro purché non abbia scopo di lucro, abbia sede legale e/o operativa, quest'ultima testimoniata da una delibera di assemblea dei soci dell'associazione, nel Comune di Torre de' Passeri ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle Leggi.

Articolo 3 - Presentazione della domanda

1. La domanda di iscrizione nel Registro delle Associazioni deve essere indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice sulla base di un modulo-tipo predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta con firma autenticata dal legale rappresentante.

2. La domanda, alla quale dovrà essere allegato l'atto costitutivo e lo statuto, dovrà attestare la sussistenza dei requisiti ed indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche dell'associazione, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative, l'eventuale obbligatorietà del bilancio annuale.

Articolo 4 - Iscrizione al Registro

1. L'iscrizione al Registro è disposta, con deliberazione della Giunta Comunale, che provvede all'aggiornamento del Registro semestralmente: entro il 30 giugno per le richieste presentate entro il 30 marzo di ogni anno ed entro il 31 dicembre per quelle pervenute entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione fino alla ricezione degli elementi richiesti.

3. La domanda può essere respinta, per l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, la quale, per il venir meno dei requisiti richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto dal successivo articolo 5, può altresì disporre motivatamente la cancellazione dal Registro.

4. Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente con dichiarazione autocertificata, le associazioni di volontariato iscritte all'apposito registro della Regione Abruzzo, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.

5. Il provvedimento di iscrizione al Registro o di cancellazione dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione viene notificato al soggetto interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento inviata entro i quindici giorni successivi all'adozione.

6. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria ed imprescindibile per accedere alla concessione dei contributi come da Art. 2 del "Regolamento per le spese inerenti le attività culturali-sportive e la elargizione dei fondi".

Articolo 5 - Aggiornamento del Registro

1. Annualmente l'Amministrazione richiede a tutte le Associazioni iscritte, una relazione sull'attività svolta, ai fini del mantenimento dell'iscrizioni al Registro. Ove per due anni consecutivi non potesse essere documentata alcuna attività, l'ufficio proporrà la cancellazione dall'Albo.

2. Le Associazioni dovranno avere a disposizione per rispondere un congruo termine (dai 30 ai 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta)

Articolo 6 - Forme di pubblicità

1. Al fine di garantire l'informazione da parte delle associazioni dell'avvenuta istituzione del Registro, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità anche attraverso inserimento sul sito web del Comune di idonea informativa e del modulo di iscrizione.

Articolo 7 - Segreteria

1. Il Registro delle Associazioni sarà gestito dell'Ufficio Servizi Demografici - Anagrafe Stato Civile ed Elettorale Servizi Socio Assistenziali che ne cura la tenuta e l'aggiornamento provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.